



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Ai Dirigenti

Ai Segretari dei Dipartimenti, dei Centri,
della CFSIE e del Collegio Internazionale

Oggetto: nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 – indicazioni operative

Gentilissime/i,

come saprete, in data 03/09/2019 è entrato in vigore il nuovo *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50* che sostituisce il precedente *Regolamento per l'applicazione dell'art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/2006* emanato con il D.R n. 570/2011 del 15/07/2011 e che recepisce le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tali novità riguardano, in particolare, sia le funzioni incentivabili, sia l'ambito di applicazione della norma, che viene estesa anche alle attività connesse all'acquisizione di beni o servizi, oltre a quelle, già previste, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici.

Ricordo che:

- ✓ rientrano nel campo di applicazione del Regolamento e dei relativi incentivi esclusivamente le attività connesse alla realizzazione di opere o lavori o all'acquisizione di beni o servizi per le quali si effettui una procedura di gara. Sono pertanto esclusi tutti gli affidamenti che non comportano una procedura comparativa tra operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, gli affidamenti diretti, le gare espletate da altri enti, le procedure di somma urgenza;
- ✓ per quanto riguarda i lavori, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale. Per i lavori fino ad euro 100.000,00, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesta determina dirigenziale, delibera o decreto di approvazione del progetto;
- ✓ contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia.

Nel rinviare al testo del Regolamento, di cui vi invito a prendere visione, per il dettaglio delle disposizioni ivi previste, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative volte a chiarire specifici aspetti applicativi.

1. Costituzione del fondo e individuazione del gruppo di lavoro

Per le procedure connesse all'acquisizione di beni o servizi la quantificazione dell'importo da destinare al Fondo in attuazione del Regolamento e la copertura della spesa conseguente verranno disposte nel provvedimento di autorizzazione alla procedura di gara.

Per le procedure connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici la quantificazione dell'importo da destinare al Fondo in attuazione del Regolamento e la copertura della spesa conseguente

verranno disposte nel provvedimento approvazione del QEG (D.D.G. o D.D.G. che esegue una delibera del Consiglio di Amministrazione preliminare al provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro).

Il provvedimento dovrà prevedere sia la quota destinata all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative sia la quota del 20% di cui all'art. 6 co. 3 del Regolamento. Le economie presunte sulla quota destinata all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative potranno essere liberate solo a consuntivo, quando il loro ammontare sarà certo.

L'istituzione del fondo in sede di autorizzazione alla gara, anche nel caso di contratti pluriennali, determina che l'importo dovrà essere interamente collocato nell'esercizio di autorizzazione alla gara, esercizio che potrebbe precedere quello di effettiva attivazione del servizio, in relazione all'avvio della procedura di gara.

La nomina del RUP verrà disposta con le modalità già in uso in Ateneo; il gruppo di lavoro, ove previsto, sarà nominato secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento. Il provvedimento di nomina del gruppo di lavoro è prerequisite indispensabile per la successiva corresponsione degli incentivi; qualora il gruppo di lavoro non sia costituito, si procederà al riconoscimento della sola quota di incentivi correlata alle funzioni di RUP.

2. Gestione della quota del 20% di cui all'art. 6, co. 3 del Regolamento

La quota del 20% di cui all'art. 6, co. 3 del Regolamento confluisce in un unico fondo la cui gestione è posta in capo alla Direzione Generale. In sede di formulazione del bilancio di previsione, sarà cura della Direzione Generale chiedere alle strutture di avanzare proposte, sulla base delle rispettive competenze, per la destinazione della somma disponibile tra le varie tipologie di spesa finanziabili. La proposta elaborata dalla Direzione sulla base di quanto ricevuto dalle strutture verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

In considerazione delle tempistiche legate alla predisposizione del budget di spesa, i fondi considerati saranno quelli maturati fino alla data di avvio del processo di budget e l'importo maturato sul fondo nel periodo ottobre – dicembre dell'anno verrà destinato, di norma, in sede di formulazione del bilancio del secondo anno successivo.

3. Acquisizioni a valere su finanziamenti esterni e/o cofinanziamenti

Secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2 del Regolamento, per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata compete al RUP la valutazione tecnica in merito all'ammissibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il gruppo di lavoro, in relazione alle regole imposte dal finanziatore.

Qualora la tipologia di finanziamento non consentisse la destinazione agli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016, la relativa quota dovrà essere assicurata a carico della struttura di riferimento per l'acquisizione del bene o del servizio o per la realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico. Di tale copertura dovrà essere data evidenza nei provvedimenti di cui al punto 1. Di tale implicazione si dovrà tenere adeguatamente conto in sede di acquisizione di finanziamenti.

4. Verifiche a carico degli uffici

Il RUP e il Dirigente/Direttore della struttura che presidia la procedura di gara sono responsabili della corretta determinazione degli importi riconosciuti al personale a titolo di incentivazione per le procedure di propria competenza, in particolare per quanto attiene alle percentuali ed ai limiti previsti dal Regolamento.

I controlli previsti dall'art. 11, co 4 saranno relativi esclusivamente, per quanto riguarda l'Area Bilancio e Finanza, alla parte contabile (presenza degli accantonamenti su cui graveranno i pagamenti degli

incentivi), e per quanto riguarda l'Area Risorse Umane al rispetto dei vincoli formali previsti dal Regolamento (attestazione dell'effettuazione di una procedura di gara, presenza dei provvedimenti di accantonamento degli importi, di nomina del RUP e di costituzione del gruppo di lavoro, incentivazione solo delle funzioni previste).

5. Convenzioni CONSIP

Nel caso di acquisizione di beni o servizi mediante adesione a convenzioni CONSIP il Regolamento prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo, in misura ridotta, per le attività effettivamente svolte tra quelle previste dalla normativa. Vi segnalo tuttavia che, alla luce di recenti pronunce della Corte dei Conti sul tema, sono in corso degli approfondimenti in merito all'applicabilità di questa disposizione, per la quale verrà trasmessa una successiva comunicazione.

6. Ambito di applicazione

Gli incentivi di cui al Regolamento possono essere riconosciuti integralmente, nei casi previsti, per le procedure connesse all'acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di opere e lavori pubblici avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda le procedure connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del Regolamento, potranno essere incentivate solo le attività connesse alla fase in corso alla data del 03/09/2019 e alle fasi avviate dopo tale data, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata formalizzata la costituzione del gruppo di lavoro, fatta salva la modifica dello stesso ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento. In caso contrario, per tali fasi sarà incentivabile solo la funzione di RUP, se formalmente individuata.

Per quanto riguarda le procedure connesse all'acquisizione di beni o servizi già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del Regolamento, gli incentivi possono essere riconosciuti solo per le attività svolte successivamente e solo nel caso in cui sia stato formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione e previa individuazione della copertura finanziaria. Il RUP potrà altresì proporre la costituzione di un gruppo di lavoro ad integrazione della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Vi segnalo infine che i modelli dei provvedimenti di cui agli articoli 7 e 11 del Regolamento sono disponibili sul sito web di Ateneo alla pagina <https://www.unive.it/pag/8289/> come allegati al testo del Regolamento stesso.

Per informazioni è possibile contattare:

- l'Area Bilancio e Finanza - Settore Spese (mail bilancio.spese@unive.it) per questioni attinenti alla contabilità;
- l'Area Bilancio e Finanza - Settore Trattamenti Economici a Personale Strutturato (TEPS) (mail bilancio.stipendi@unive.it) per aspetti connessi al pagamento degli incentivi al personale;
- l'Area Risorse Umane – Ufficio P.T.A. (mail pta.carriere@unive.it) per gli aspetti relativi ai vincoli formali previsti dal Regolamento.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato